



**FONDAZIONE
OPERA
MONTE GRAPPA**
Il tuo futuro **avanti veloce**

Protocollo attuato dalla Fondazione Opera Monte Grappa, per tutelare la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da Covid-19

In ottemperanza con il protocollo firmato il 14 Marzo 2020 dal Presidente del Consiglio, i Ministri competenti e le parti sociali, l'Ordinanza n. 105 del 02 ottobre 2020 della Regione Veneto, Circolare del Ministero della Salute n. 31400 del 29/09/2020, Dpcm del 03/11/2020

DECRETA

la costituzione del comitato aziendale Fondazione Opera Monte Grappa anti covid-19 per l'applicazione e la verifica del Protocollo COVID-19 è costituito da:

- Don Paolo Magoga – Datore di Lavoro
- Andrea Mangano – Direttore Generale (Dirigente per la sicurezza)
- Emiliangelo Palla – RSPP
- Michele Chizzali RLS/RSU
- Franco Bertolin RSU

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che i Decreti in materia prevedono l'osservanza fino al 03 dicembre 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 vengono ottemperate le seguenti misure:

a tutto il personale aziendale sarà trasmesso il presente protocollo di cui è prevista la pubblicazione sul sito aziendale.

sono state sospese le attività non indispensabili. E' stato ridotto al minimo il numero degli utenti che accedono alla Fondazione e la gestione degli stessi seguirà una profilassi rigorosa di seguito descritta;

all'interno degli uffici le postazioni di lavoro sono già dotate di una distanza tale da rispettare il vincolo della distanza interpersonale di un metro. Fintanto che tale distanza viene rispettata non è necessario che i lavoratori indossino i dispositivi di protezione individuale;

sono state intensificate le operazioni di sanificazione del luogo di lavoro da parte del personale che effettua la pulizia dei locali. Al termine del turno di lavoro, ogni giorno, viene effettuata una sanificazione generale da parte del personale preposto.

il distanziamento tra i banchi per il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 mt, viene controllato attraverso il posizionamento di indicatori adesivi posti a terra.

1. INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso videoconferenze e colloqui ha preventivamente informato i lavoratori e chiunque entri in Azienda circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi;

In particolare, le informazioni riguardano l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitarie.

La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno, momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;

il datore di lavoro informerà chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2.

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h e i).

Per il rilevamento della temperatura corporea verrà utilizzato un termometro che consentirà la misurazione autonomamente, in ogni caso verranno rispettate le seguenti condizioni:

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;

fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati.

I soggetti preposti al trattamento dei dati qualora venisse attivato il servizio sono individuati nelle persone di Don Paolo Magoga (Datore di lavoro) e Andrea Mangano (gestione del dato sensibile). A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli

eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi; qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

L'accesso di fornitori esterni è stato limitato solo a casi di assoluta necessità;

Sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti: Eventuali interventi di manutenzione da parte di esperti informatici o addetti all'assistenza dei fotocopiatori, devono essere effettuati dopo l'allontanamento dei lavoratori. Gli addetti devono essere muniti di mascherina FFP2 e guanti in lattice monouso. Le superfici interessate dalla manutenzione devono essere sanificate con disinfettanti adeguati.

Per quanto riguarda i fornitori, quando possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro ed essere dotato di mascherina FFP2 e guanti in lattice monouso.

Ai fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno non è concesso accedere ai servizi igienici.

L'utenza della Fondazione quando possibile devono essere trattenuta nel front office. L'addetta al ricevimento deve essere munita di mascherina FFP2 o similare e mantenere una distanza superiore ai due metri di distanza. Le superfici toccate dagli utenti devono essere sanificate con disinfettanti a base di alcol

etico. I colloqui con clienti vengono effettuati, previo appuntamento, nella sala riunioni più grande, perché essa garantisce un adeguato distanziamento e la possibilità di essere arieggiata dopo l'utilizzo.

4. REGOLE DA RISPETTARE IN AULA DIDATTICA

Per ciascuna aula didattica è individuato il numero massimo di persone che può contenere, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale operativo del MIUR Veneto del 06/07/20: non potrà essere modificata la disposizione dei banchi rispetto a quella stabilita, al fine di assicurare il necessario distanziamento interpersonale. Ciascun allievo, una volta posizionato al banco, non potrà cambiare posto con un compagno nel corso della giornata. Nel caso in cui vengano pienamente rispettate le suddette disposizioni, all'interno dell'aula durante le lezioni si viene a creare una situazione statica in cui è garantito il distanziamento di almeno 1 m tra le persone, pertanto non è obbligatorio l'uso delle mascherine. Qualora per qualsiasi motivo un allievo si debba alzare dal suo banco (per uscire dall'aula o recarsi alla lavagna o alla cattedra), dovrà obbligatoriamente indossare la propria mascherina. Durante lo svolgimento della lezione, qualora non sia garantita una distanza di almeno 2 m dall'allievo più vicino, il formatore dovrà indossare la visiera o mascherina chirurgica fornite dall'Ente. Il formatore, all'ingresso in aula, dovrà provvedere alla sanificazione della propria postazione (cattedra, sedia) ed eventuali attrezzature presenti, con i prodotti a disposizione. Il personale può spostarsi dalla sua postazione, muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall'allievo solo se prima si è disinfettato le mani. Analoga attenzione durante l'uso di attrezzature comuni (quali ad es. lavagna, proiettore, pc, ...): prima e dopo il loro utilizzo è obbligatorio igienizzare le mani mediante il dispenser con soluzione a base alcolica a disposizione all'interno di ogni aula e sanificare - ove possibile - l'attrezzatura, con specifico prodotto.

Le dotazioni di ogni allievo sono proprie e non possono essere scambiate con altri, compreso il materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, temperini, ...). Se è proprio indispensabile, prima e dopo l'utilizzo è necessario provvedere alla sanificazione, previa autorizzazione e sotto la sorveglianza del formatore. Assicurare il più possibile una sufficiente ventilazione dell'aula attraverso le aperture esistenti, valutando la possibilità di mantenere aperte le finestre e la porta anche durante le lezioni, o comunque durante i cambi d'ora, per garantire un frequente arieggiamento dell'aula. Nel corso della singola giornata non è previsto il cambio di aula didattica da parte del singolo gruppo classe, quanto piuttosto il passaggio da un'aula a un laboratorio: in ciascuna aula didattica non è normalmente prevista la frequenza di più gruppi classe, anche non contemporanea. Qualora ciò si renda inevitabile, tra un gruppo classe e l'altro verrà effettuata una idonea pulizia e sanificazione dell'ambiente e delle superfici (banchi, maniglie, sedie ...): intervento previsto con frequenza giornaliera e comunque al termine dell'impiego dell'aula da parte di un singolo gruppo classe. Il formatore dovrà vigilare in aula, in laboratorio e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra

gli allievi in situazioni statiche e sull'uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica, sulla necessità di evitare assembramenti e sull'uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti.

5. REGOLE DA RISPETTARE IN LABORATORIO

All'ingresso e all'uscita di qualsiasi tipo di laboratorio è necessario igienizzare le mani con gli appositi dispenser. Il formatore, all'ingresso in aula, dovrà inoltre provvedere alla sanificazione della propria postazione (cattedra, sedia) ed eventuali attrezzature presenti, con i prodotti a disposizione. Durante lo svolgimento della lezione in laboratorio, qualora sia garantita una distanza di almeno 2 m dall'allievo più vicino, il formatore potrà sostituire la mascherina con la visiera in dotazione. Si dovrà evitare il passaggio di strumenti e attrezzature da un allievo all'altro; qualora inevitabile, ad ogni cambio di utente si dovrà procedere a idonea sanificazione dell'impugnatura o in alternativa alla igienizzazione delle mani, con il coinvolgimento degli allievi, nel rispetto di specifica procedura predisposta per ciascun laboratorio.

Al termine della lezione è necessario provvedere alla pulizia delle superfici del laboratorio e delle attrezzature utilizzate (piani di lavoro, tastiere, impugnature, ...), in particolare qualora sia previsto l'accesso di più classi in laboratorio: tali attività che saranno eseguite dagli allievi stessi, sotto la sorveglianza del formatore. Nelle attività pratiche di laboratorio dovranno inoltre essere utilizzati, se previsti, gli ordinari DPI associati ai rischi della singola attività. Qualora sia previsto l'utilizzo di mascherine FFP2 / FFP3 (senza valvola) a seguito delle attività svolte in laboratorio (smerigliatura con produzione di polveri, ad es.), queste dovranno essere impiegate in sostituzione delle mascherine chirurgiche.

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (DISIMPEGNI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE ETC...)

L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri tra le persone che li occupano, gli spazi hanno i requisiti prestabiliti e vengono sanificati più volte al giorno.

7. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale, sono limitati alla fruizione dei servizi igienici e alla macchinetta del caffè. non sono consentite le riunioni in presenza. sono sospesi corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati. A tal proposito, coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale citato in premessa, si ritiene che il mancato

completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). In tale eventualità, l'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente.

8. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Treviso 04 Novembre 2020